Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.C. VIA POPPEA SABINA
Viale Ratto delle Sabine, 3 - 00131 ROMA - Tel. 0641404596
C.F. 96418990584 - Cod. Meccanografico **RMIC8G800R**
Codice Univoco ufficio: K96NBC Mail: rmic8g800r@istruzione.it
PEC rmic8g800r @pec.istruzione.it
Sito web: www.icviapoppeasabina.edu.it

Istituto Comprensivo VIA POPPEA SABINA ROMA

PROT. N. 4397

CIRCOLARE N. 245 **ROMA, 27 AGOSTO 2021**

Ai docenti :
CHINE' ANGELINA-GIANOLLA DANIELE
RADICI FRANCESCA- MARSICO FRANCESCA
PAOLI FEDERICA-DI SALVO FRANCESCA
SERINO SABINA-CIROTTI FABIANA
BELPERIO RAFFAELLA - FALCICCHIO CATERINA
PODDA ADA -D'ANGELO ANTONETTA ANNA

Al personale amministrativo:
CONTI SONIA- POLI PASQUALINA
BIGINI ALESSANDRA

E pc. A tutto il personale
All'ALBO

OGGETTO: DELEGA AI DOCENTI E AL PERSONAE ATA, IN INDIRIZZO, PER LA VERIFICA DEL "GREEN PASS"(CERTIFICAZIONE VERDE) E NOMINA AD "AUTORIZZATO AL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI" CONFORME AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

LA DIRIGENTE
PREMESSO

- che l'art. 9 ter del DL 52/21 prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

- che l'obbligo di Certificazione Verde non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale i quali dovranno tuttavia presentare idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

- che la mancata esibizione di valido Certificato Verde (o di certificazione equiparata per legge) da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerata assenza ingiustificata;

- che il mancato controllo dell'esistenza di Certificato Verde è sanzionato con multe sino ad € 3.000,00 che possono aumentare significativamente in caso di recidiva;

- che i Dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il possesso della Certificazione Verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio;

- che tale verifica può, dal Dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola;

- tutto quanto sopra premesso il Dirigente scolastico con la presente Le fornisce formale

DELEGA

i destinatari in epigrafe, al fine di verificare il possesso di Certificato Verde da parte di tutto il personale della scuola, con le seguenti modalità, sintetizzate anche nel Protocollo appositamente redatto da EU Service Srl e pubblicato sul nostro sito ufficiale in allegato alla presente:

1- scaricare l'applicativo **VerificaC19** su device mobile proprio o fornito dalla scuola;

2- domandare a tutto il personale, prima dell'ingresso nell'edificio, di esibire il proprio Certificato Verde (ovvero il certificato medico alternativo idoneo) che, ricordiamo, può essere digitale o cartaceo;
3- utilizzare l'applicativo VerificaC19 per validare il Certificato Verde; 4-
l'applicativo può fornire i seguenti tipi di risposta:

5- in caso di schermata verde o blu (ovvero in caso di possesso di un certificato alternativo idoneo) il soggetto potrà entrare nell'edificio. In caso di schermata rossa al soggetto dovrà essere impedito l'ingresso;
6- notificare al Dirigente il fatto che il soggetto non può entrare nell'edificio in modo che il Dirigente stesso possa avviare l'iter necessario per l'assenza ingiustificata;
7- raffrontare il Certificato Verde con il documento di identità che dovrà essere esibito a richiesta;
8- al Delegato è fatto espresso divieto di annotare informazioni di qualsiasi tipo, compresa la data di scadenza del Certificato Verde;
9- nel caso in cui il soggetto dovesse opporre resistenza insistendo al fine di entrare nell'istituto si consiglia di contattare le forze dell'ordine.

Si ricorda da ultimo che al Delegato è fatto espresso divieto di divulgare alcuna informazione nonché di fare "screen shot" dei certificati.

Infine, si precisa che, ad oggi, tale procedura è richiesta esclusivamente per il personale scolastico. I visitatori potranno quindi accedere rispettando la procedura a suo tempo indicata e che prevede, tra l'altro, la compilazione del registro di ingresso già in possesso della scuola.

Con riferimento al trattamento dati, per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia all'atto di designazione a soggetto autorizzato al trattamento (ALLEGATO 1) nonché all'informativa sul trattamento dati del personale scolastico a suo tempo già fornita e pubblicata sul sito della scuola alla sezione "privacy".

Si allegano:
- protocollo certificato verde: come gestire l'ingresso del personale a scuola a cura di EUSERVICE-DPO IC VIA POPPEA SABINA;
-Circolare Ministero della salute 28862 del 28 -06-2021- Manuale App_verifica_C19

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania Forte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs. n. 39/1993)

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I.C. VIA POPPEA SABINA
Viale Ratto delle Sabine, 3 - 00131 ROMA - Tel. 0641404596
C.F. 96418990584 - Cod. Meccanografico **RMIC8G800R**
Codice Univoco ufficio: K96NBC Mail: rmic8g800r@istruzione.it
PEC rmic8g800r @pec.istruzione.it
Sito web: www.icviapoppeasabina.edu.it

Istituto Comprensivo VIA POPPEA SABINA ROMA

Ai docenti :
CHINE' ANGELINA-GIANOLLA DANIELE
RADICI FRANCESCA- MARSICO FRANCESCA
PAOLI FEDERICA-DI SALVO FRANCESCA
SERINO SABINA-CIROTTI FABIANA
BELPERIO RAFFAELLA - FALCICCHIO CATERINA
PODDA ADA -D'ANGELO ANTONETTA ANNA

Al personale amministrativo:
CONTI SONIA-POLI PASQUALINA
BIGINI ALESSANDRA

ALLEGATO 1
Nomina ad "Autorizzato al trattamento dei dati personali" conforme al Regolamento Europeo 2016/679

LA DIRIGENTE

- Considerato che l'articolo 4, n. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in poi "Regolamento") – direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 in tutta l'Unione europea – introduce la figura ed il ruolo delle "persone autorizzate al trattamento", ossia le persone fisiche "autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile";
- Considerato che, ai sensi del Regolamento, per dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Considerato che l'articolo 29 del Regolamento prescrive che chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile (se nominato) o del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che questo istituto, in persona del Dirigente, è Titolare del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Titolare) derivante dal processo di verifica dei Certificati Verdi (e dei certificati ad essi equiparati per legge);
- che il Dirigente ha ritenuto di delegarLa al fine di coadiuvarlo nelle operazioni di verifica e gestione degli ingressi previste nel DL 52/2021;
- che il Titolare ritiene quindi necessario procedere in Suo favore -quale soggetto Delegato delle operazioni di verifica del Certificato Verde - all'autorizzazione al trattamento dei dati personali che potrebbe verificarsi nello svolgimento di tale mansione e per questo, procede a Suo favore con la

NOMINA
QUALE AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti in epigrafe, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati personali, derivanti dalle attività di verifica del possesso di Certificato Verde del personale scolastico e/o di altri soggetti previsti dalla normativa. In particolare, in qualità di Delegato alle operazioni di verifica del Certificato Verde, a Lei può essere affidato ilcompito di:
- scansionare i Certificati Verdi del personale scolastico;
- verificare l'effettiva soddisfazione dei requisiti all'ingresso;
- notificare al Dirigente (seguendo procedura indicata dallo stesso) eventuali motivi che hanno reso necessario il diniego di ingesso;

Ai soggetti delegati è poi richiesto il rispetto pedissequo delle seguenti indicazioni:

1- Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle suddette funzioni di Verifica.
2- Nessun dato dovrà essere dal Delegato annotato o divulgato in alcun modo
3- I device utilizzati dovranno essere protetti da antivirus e da programmi idonei ad evitare perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati.
4- Lo schermo del device dovrà essere direzionato in modo da poter essere visto solo dal Delegato e non da soggetti terzi.
5- Occorre rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure interne in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro trattamento.
6- In caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove vengono trattati i dati, il Delegato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti non incaricati degli stessi trattamenti, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.
7- Non bisogna mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio ruolo all'esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per l'esecuzione del proprio compito e che si sia certi che le persone esterne siano autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione (anche attraverso il sito web della scuola) e comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di regolamento.
8- Le operazioni di verifica dovranno avvenire in forma quanto più possibile riservata.
9- All'atto della esibizione dei dati personali il Delegato al trattamento dovrà assicurarsi dell'identità dell'interessato.
10- In caso di attacco informatico o, comunque, di perdita di riservatezza o di disponibilità dei dati, il Delegato è tenuto a notiziare tempestivamente (entro 20 minuti) il Dirigente. Allo stesso modo occorre comunicare al Titolare del Trattamento o a altra persona da lui eventualmente indicata qualunque notizia sia ritenuta rilevante con riferimento al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a eventuali richieste dei soggetti interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei loro diritti come previsti dal Regolamento (accesso, cancellazione, modifica, rettifica, ecc).
11- In caso di eventuali dubbi o notizie che si reputino rilevanti con riferimento al trattamento dei dati personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualmente indicata;
12- E' fondamentale, anche in chiave di responsabilità personale, partecipare ai corsi di formazione in materia privacy organizzati dal Titolare.

La presente designazione avrà validità sino alla cessazione del rapporto di lavoro con il singolo Soggetto Autorizzato. Gli obblighi di riservatezza, di non diffusione, di non comunicazione a soggetti che non siano autorizzati al trattamento permane anche dopo la cessazione del rapporto.

Roma, 27/08/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania Forte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma del d.lgs. n. 39/1993)